CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 28-quinquies

I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche forniti di dotazione fissa annua sul bilancio dello Stato, ai quali non siano applicabili i1 6° e il 7° comma dell'art. 28-bis, e che non abbiano un secondo insegnamento retribuito ai sensi dell'art. 28-ter, avranno, oltre allo stipendio normale, uno speciale assegno di direzione non minore di L. 500 ne' maggiore di L. 1000.

Tale assegno sara' istituito con decreto Reale previo parere conforme del Consiglio superiore di istruzione pubblica, e non sara' valutabile agli effetti della pensione. (33)

Versione in vigore dal 8 settembre 1922, non più in vigore dal 1 ottobre 1924 · versione 33

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Estremi	Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1910

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(33) La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sull-istruzione-superiore/art-28-quinquies/versione/33

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it